

4° Nave da battaglia di 1ª classe *Giulio Cesare*;

5° Nave da battaglia di 1ª classe *Leonardo da Vinci*;

6° Nave esploratrice *Quarto*;

7° Nave esploratrice *Marsala*;

8° Nave esploratrice *Nino Bixio*;

9° Nave bacino sommergibili;

10° Nave cisterna;

11° Rimorchiatore d'alto mare;

12° Naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;

13° Navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.

(È approvato).

Art. 3

A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1910-11, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 7,000,000, per il servizio di cassa delle regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare il regio sambuco radiato *Gazzella*.

(È approvato).

Art. 5.

La facoltà concessa dagli articoli 3 e 5 della legge 5 luglio 1908, n. 367, è prorogata per un periodo di due anni.

(È approvato).

Art. 6.

La facoltà concessa al Governo dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 2, per l'unificazione dei servizi marittimi, di avvalersi di decreti reali per trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati nell'esercizio 1909-10 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo, è estesa all'esercizio 1910-11.

(È approvato).

Art. 7.

È istituito il nuovo capitolo n. 82-bis, con la denominazione: « Fondo di riserva per provvedere alle eventuali deficienze dei

capitoli relativi alle spese della marina militare ».

Le prelevazioni di somme dal capitolo n. 82-bis, e la loro iscrizione in aumento dei capitoli compresi nell'elenco annesso alla presente legge, saranno fatte per decreto del ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Torre a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TORRE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno.

Chiusura e risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni e proposta di legge:

« Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502 »:

Presenti e votanti . . . 238

Maggioranza 120

Voti favorevoli . . . 216

Voti contrari 22

(La Camera approva).

« Aggregazione di alcune zone del territorio del comune di Fiesole al comune di Firenze »:

Presenti e votanti . . . 238

Maggioranza 120

Voti favorevoli . . . 203

Voti contrari 35

(La Camera approva).

« Conversione in legge del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contra-